

(N. 498)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per i provvedimenti relativi alla stampa)
nella seduta del 23 giugno 1949 (V. Stampato N. 227)*

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

col **Ministro dei Trasporti**

(CORBELLINI)

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(JERVOLINO)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MERZAGORA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 GIUGNO 1949

Provvidenze in favore della stampa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'imposta generale sull'entrata non si applica sulle fatture rilasciate da stabilimenti tipografici per la composizione e la stampa

dei giornali e di altri periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale.

Gli atti e contratti per la composizione e la stampa dei giornali quotidiani e periodici di cui al comma precedente, ove siano soggetti a registrazione, scontano l'imposta fissa di registro.

Art. 2.

Le facilitazioni a favore dei trasporti sulle ferrovie dello Stato di carta in rotoli di produzione nazionale per giornali quotidiani indirizzati alle rispettive amministrazioni, o per loro conto, alle Unioni editori giornali, già previste dalla sospesa tariffa eccezionale numero 422 P. V., vengono ristabilite a favore dei predetti trasporti, prescindendo dalla condizione della provenienza nazionale della merce.

È concessa la riduzione del 50 per cento sull'importo degli abbonamenti ordinari di qualsiasi chilometraggio per gli ispettori dei giornali quotidiani, limitatamente a due abbonamenti per ogni quotidiano.

È ripristinata la tariffa di lire 1, già prevista dal decreto legislativo 21 gennaio 1946, n. 6, per la spedizione degli estratti conto delle amministrazioni dei giornali quotidiani e pe-

riodici di cui all'articolo 1 e per le cedole di commissione libraria indirizzate alle amministrazioni dei quotidiani medesimi.

Le prenotazioni e gli abbonamenti alle conversazioni interurbane per conto dei quotidiani, nonché i canoni di abbonamento per comunicazioni telegrafiche a mezzo di telescriventi per conto dei quotidiani sono esenti dagli aumenti disposti dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 189 e successivi.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO GAETANO.